



Obblighi antiriciclaggio

Dal **22 aprile 2006** sono entrate in vigore le norme contro il riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite, che introducono **nuovi obblighi per tutti i professionisti** (per esempio commercialisti, avvocati, **notai**, etc.) e intermediari (in particolare gli **agenti immobiliari**).

Le nuove norme si applicano a **tutte le operazioni di importo complessivo superiore a 12.500 euro, oppure di valore indeterminato.**

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

- **Tutti i clienti** devono essere identificati con un documento di identità in corso di validità e il cartellino del codice fiscale, di cui si acquisisce la fotocopia.
- Il cliente deve anche dichiarare l'attività lavorativa svolta e l'attuale domicilio o residenza, se diversi da quelli indicati nel documento.
- Se il cliente agisce per conto di un'altro soggetto (persona fisica, ente o società) è necessario acquisire i dati anche di quest'ultimo.
- Il cliente deve essere identificato nel momento in cui si riceve l'incarico
- Il documento da usare per l'identificazione della persona è prima di tutto la carta d'identità, verificando che non sia scaduta, ma la legge consente anche di usare un altro documento di identità valido, munito di fotografia e rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati (passaporto, patente di guida, permesso di soggiorno, patente nautica, porto d'armi, libretto della pensione e patentino per conduzione impianti termici).
- Si deve rifiutare un documento che non consente l'identificazione certa della persona (per esempio le vecchie patenti con una fotografia di trent'anni fa, oppure quelle nuove, in formato carta di credito, se la foto non è chiara).
- I dati devono essere conservati per almeno dieci anni nel rispetto della legge sulla privacy, a disposizione delle autorità per eventuali controlli.

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

- E' obbligatorio segnalare all'Ufficio Italiano Cambi (Uic) le operazioni "sospette" realizzate dai clienti, cioè quelle che per le loro caratteristiche, l'entità, la natura o ogni altra circostanza inducano a ritenere, anche in relazione alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto, che il denaro o i beni coinvolti nell'operazione possano provenire da attività illecite.
- L'uso di denaro contante per un importo complessivo superiore a 12.500 euro (anche in modo frazionato) è vietato e deve essere sempre segnalato.
- Le segnalazioni sono utilizzate dalla Guardia di Finanza anche per i controlli contro l'evasione fiscale, quindi possono comportare un accertamento tributario a carico del cliente.